



**COMUNE DI TORTORETO - PROVINCIA DI TERAMO  
CORPO POLIZIA LOCALE**

Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025  
E-mail: [vigili@comune.tortoreto.te.it](mailto:vigili@comune.tortoreto.te.it)

**OGGETTO:**

**R.D.O. N.2597831 SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. PER AFFIDAMENTO, PER DODICI MESI, DI:**

- 1) ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA RELATIVAMENTE ALLE INFRAZIONI DEL ROSSO SEMAFORICO EX ART.146, COMMI 2 E 3 C.D.S., DEL SUPERAMENTO DELLA VELOCITA' EX ART. 142, COMMI 7, 8, 9, 9 BIS C.D.S., DELLA OMESSA REVISIONE EX ART.80 C.D.S., DELLA MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA EX ART.193 C.D.S. ED ATTI CONSEGUENZIALI (ART.126 BIS C.D.S.) CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DI COMPETENZA DEGLI ORGANI ACCERTATORI DI CUI ALL'ART. 12 DEL C.D.S.;**
- 2) LOCAZIONE, A CANONE FISSO, DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI DEL ROSSO SEMAFORICO EX ART.146 COMMI 2 E 3 C.D.S., NONCHE' DEGLI ARTT. 80 E 193 C.D.S.;**
- 3) NOLEGGIO AUTOVETTURA E STRUMENTO OMOLOGATO PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' IN DINAMICA, CONTROLLO ASSICURATIVO E REVISIONE IN AVVICINAMENTO E IN ALLONTANAMENTO, FUNZIONAMENTO CON QUALSIASI CONDIZIONE DI LUCE;**
- 4) NOLEGGIO BOX DISSUASORE DELLA VELOCITA'**

**- CIG: n. 83352680C1 -**

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo pec in data 09 luglio 2020, oltre il termine ultimo del 06 luglio 2020, ore 12:00, all'uopo fissato nella avviata procedura di gara telematica sul Mepa di Consip S.p.A., mediante R.d.O. n.2597831 generata in data 29.06.2020, ore 16:36, con la presente, pur rilevando la tardività della richiesta suddetta, si forniscono, in ogni caso, le risposte che seguono ai quesiti formulati, che verranno comunicati a tutti i partecipanti alla procedura.

**DOMANDA 1:**

*Nella documentazione di gara si fa in più punti riferimento al fatto che le apparecchiature debbano essere omologate per rilevare le violazioni di cui agli art. 80 (omessa revisione) e 193 (mancata copertura assicurativa). Poiché al momento non esiste alcun sistema approvato/omologato per il rilevamento di tali tipologie di violazione (si veda recente pronunciamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ALLEGATO 1), la richiesta risulta illegittima e, pertanto si chiede di modificare tale indicazione dai documenti di gara proprio perché illegittima.*

### **RISPOSTA 1:**

L'omologazione richiesta dalla documentazione di gara è esclusivamente riferita alla apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni del rosso semaforico ex art.146, commi 2 e 3, C.d.S.. Diversamente, le infrazioni di cui agli artt.80 e 193 C.d.S. dovranno essere rilevate dalla apparecchiatura (omologata per il solo rosso semaforico) collegata a dispositivo portatile e contestate immediatamente dall'agente accertatore, come descritto nella documentazione di gara.

### **DOMANDA 2:**

*Al paragrafo 7.5.1 del capitolato è riportato, tra l'altro, che: "Nel caso in cui l'Ente fosse condannato al pagamento delle spese di giudizio, il costo sarà sostenuto dalla ditta aggiudicataria." Va da sé che qualora l'ente intendesse comunque procedere, in modo, va detto, del tutto illegittimo, alla contestazione in modalità automatica delle violazioni ex art. 80 e 193 del Codice Civile non sarebbe possibile per la ditta aggiudicataria accollarsi gli oneri e le spese di giudizio derivanti da un utilizzo degli stessi palesemente non corretto ed illegittimo. Si chiede pertanto di rimuovere la citata previsione del paragrafo 7.5.1. In alternativa si chiede coerentemente di aggiungere una clausola che stabilisca che "sono fatti salvi i casi in cui la soccombenza in giudizio sia conseguenza di un utilizzo improprio o non legittimo degli strumenti da parte dell'organo accertatore".*

### **RISPOSTA 2:**

La risposta è assorbita dal chiarimento reso in riferimento al quesito sub n.1.

### **DOMANDA 3:**

*Al paragrafo 7.3 del disciplinare è contenuta una clausola altamente lesiva della concorrenza in quanto è richiesto che la società deve disporre già al momento della partecipazione di una autovettura adibita al noleggio senza conducente e deve avere nell'oggetto sociale tale indicazione quando la logica vorrebbe, che tali richieste siano soddisfatte al momento dell'eventuale sottoscrizione del contratto. Ma non solo: è noto, ed è stato ampiamente confermato dal Ministero degli Interni (vedere ALLEGATO 2), che in tali circostanze è parimenti legittimo ricorrere alla fornitura in comodato d'uso gratuito del veicolo. La combinazione di tali elementi dimostra in modo incontrovertibile come tale richiesta si concretizzi in una immotivata e grave lesione della concorrenza. Si richiede pertanto di specificare che tale requisito sia necessario all'atto della sottoscrizione o di eliminarlo in quanto documentalmente dimostrato che non è strettamente necessario.*

### **RISPOSTA 3:**

In riferimento al presente quesito sull'autovettura, si conferma che: a) la ditta deve fornire un'autovettura con contratto di noleggio senza conducente; b) la ditta deve possedere la licenza di noleggio senza conducente al momento della presentazione della offerta di gara, riportata nel libretto dell'autovettura e sull'oggetto sociale. Tali prescrizioni previste dagli atti di gara sono a tutela e garanzia sia dell'Ente che dell'operatore di polizia locale.

#### DOMANDA 4:

*In riferimento alla richiesta presente nella documentazione di gara di fornire uno “strumento omologato per il controllo della velocità in dinamica” (si noti che contestualmente è richiesta anche l’omologazione per la rilevazione della mancata assicurazione e revisione che, per quanto argomentato al punto 1 non sono legittime), si rappresenta che al momento l’unico prodotto approvato (non omologato) sul mercato è il dispositivo Scout Speed prodotto da Sintel Italia SpA. Poiché il produttore deve garantire le verifiche periodiche previste sul relativo manuale affinché il sistema possa risultare utilizzabile nel tempo, vista la durata pluriennale del servizio richiesto, siamo a rappresentare che la suddetta società è soggetta a procedura concorsuale presso il tribunale fallimentare di Velletri (procedura dichiarata lo scorso 31.03.2020). Tale situazione, non certo attribuibile a responsabilità del concorrente/aggiudicatario che avesse proposto detta strumentazione, necessita quindi di un discarico di responsabilità qualora durante lo svolgimento del contratto non dovesse risultare più possibile l’utilizzo dei sistemi (ad esempio per definitivo fallimento della Società produttrice). Si richiede pertanto di voler specificare che in caso di impossibilità a proseguire con il servizio di noleggio del sistema approvato per il rilevamento della velocità dinamica per cause non attribuibili all’aggiudicatario ma alla società titolare del decreto di approvazione, l’aggiudicatario non sarà ritenuto responsabile e non verrà richiesta alcuna penale.*

#### RISPOSTA 4:

Lo strumento a cui si fa riferimento deve essere omologato per il solo controllo della velocità e non anche per le infrazioni di cui agli artt.80 e 193 C.d.S.. Inoltre, premesso che il servizio richiesto non ha affatto una durata pluriennale, bensì di mesi dodici, in ogni caso, si chiarisce che, l’impossibilità di utilizzare l’apparecchiatura omologata per il controllo della velocità per cause non imputabili alla colpa e responsabilità della ditta aggiudicataria del servizio, bensì della ditta produttrice, nessuna responsabilità al riguardo verrà ascritta alla ditta aggiudicataria né applicata penale alcuna nei confronti della stessa.

Tortoreto, lì 10 luglio 2020



**Il Responsabile del Servizio**

*Dott.ssa Sabrina Polletta*